

Foglio Informativo
Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e agli investimenti in ricerca nell'ambito dell'Economia Circolare

Foglio informativo relativo alla Convenzione per la Regolamentazione dei rapporti di Concessione di finanziamenti nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS) a valere sul Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca nell'ambito dell'Addendum dell'economia Circolare.

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

INFORMAZIONI SULLA BANCA MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it, Tel: 06 47911, email: info@mcc.it.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e cognome/Ragionesociale _____

Qualifica _____

Sede (indirizzo) _____

telefono _____ E-mail _____ Iscrizione ad Albo/Elenco

Numero delibera Iscrizione

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO FRI ECONOMIA CIRCOLARE

La misura **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca nell'ambito dell'economia circolare** è promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che, in data 11 giugno 2020, ha emanato un decreto che disciplina gli interventi agevolativi, attivati a valere sul FRI, a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare (Provvedimento Economia Circolare). L'intervento, gestito da Invitalia per conto del MISE, sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di:

- contributo a fondo perduto, a valere sul FCS, erogato dal Soggetto Gestore Invitalia (dal 10% al 20% delle spese ammissibili, a seconda delle dimensioni dell'impresa);
- finanziamento agevolato a valere sul FRI (per conto di Cassa Depositi e Prestiti - CDP), per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili. Il Finanziamento agevolato è concedibile all'impresa in presenza di un Finanziamento Bancario associato, a medio/lungo termine, concesso da una Banca convenzionata.

Il *Finanziamento Agevolato* ed il *Finanziamento Bancario* costituiscono insieme il *Finanziamento*, regolato in modo unitario da un unico contratto, stipulato con il cliente dalla Banca anche per conto di CDP. Il Finanziamento agevolato copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50 (cinquanta) per cento ed è concesso ad un tasso fisso non inferiore allo 0,8 % nominale annuo; il Finanziamento bancario, invece, copre una percentuale nominale pari ad almeno il 20 (venti) per cento delle spese ammissibili ed è concesso a tasso ed a condizioni di mercato. Il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario, unitamente al contributo alla spesa, non possono essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Soggetti finanziabili: Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

Finalità:

L'intervento sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (**Key Enabling Technologies, KETs**) di cui all'allegato n. 1 al decreto 11 giugno 2020.

I progetti devono essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche nell'ambito dell'economia circolare, in una o più delle seguenti **linee di intervento**:

- innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti;
- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale;
- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
- sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
- sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

I progetti ammissibili devono:

- essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;
- avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;
- qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga costi e spese pari ad almeno euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) nel caso di imprese, ovvero pari ad almeno il 10 per cento

dell'importo complessivo ammissibile del progetto nel caso di Organismi di ricerca, fermo restando che il progetto nella sua interezza deve prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Importo concedibile: da determinarsi da parte della Banca in relazione alle esigenze ed alla situazione, anche prospettica, patrimoniale, economica e finanziaria della finanziata, nonché al quadro cauzionale previsto a garanzia dell'operazione, nell'ambito del Finanziamento Bancario. Il Finanziamento è costituito dall'insieme del Finanziamento Agevolato (pari al 50% delle spese ammissibili) e del Finanziamento Bancario (pari almeno al 20% delle spese ammissibili). Il Finanziamento globale, insieme al Contributo diretto alla Spesa, può arrivare a coprire fino al 100% dei costi e delle spese ammissibili.

Tipologie: In relazione alle caratteristiche ed alla disciplina applicabile, il finanziamento può essere:

- a) **Fondiaro:** finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca su immobili; l'ammontare del finanziamento non può superare l'80% del valore dei cespiti ipotecati.
- b) **Chirografario:** finanziamento medio e lungo termine, sia con garanzia reale (diversa dall'ipoteca) che chirografo;

Garanzie: a garanzia del finanziamento concesso sono previste a favore della Banca garanzie Reali (ad es. ipoteca - privilegio - pegno) e/o Personali (ad es. fideiussione) e/o atipiche (ad es. cessione di credito) prestate dall'impresa beneficiaria o da terzi; qualora ricorrano le condizioni previste dalle norme che le disciplinano, possono essere acquisite garanzie prestate da soggetti pubblici. Le garanzie eventualmente previste assisteranno sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi. Gli importi derivanti dall'escussione delle predette garanzie andranno ripartiti tra la CDP e la Banca nel rispetto della percentuale originaria di partecipazione.

Durata: da un minimo di 4 anni ad un massimo di 11 anni comprensivi di un periodo di preammortamento che, per la parte agevolata, può essere al massimo di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Ammortamento: la durata dell'ammortamento non potrà essere superiore agli 8 anni. Pertanto, nel caso in cui sia un ammortamento di 8 anni ed un preammortamento di 3 anni si ha una durata massima del rimborso di 11 anni. Si ha facoltà di rinunciare in tutto o in parte al periodo di preammortamento (purché tale facoltà venga espressa prima della stipula del contratto di finanziamento).

L'ammortamento avviene attraverso il pagamento di Rate semestrali, con scadenze fisse 30 giugno – 31 dicembre, a Capitale Costante posticipate e comprensive di capitale e di interessi. Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario e il residuo debito del Finanziamento non sia, in ogni tempo, inferiore all'originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l'importo del Finanziamento Bancario e l'importo complessivo del Finanziamento.

Il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario può avere inizio solo una volta rimborsato almeno il 60 (sessanta) per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario. Pertanto, la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento Bancario può differire da quella del Finanziamento Agevolato.

In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento è prevista la richiesta di un compenso, come indicato in contratto. Il Soggetto Beneficiario non potrà procedere ad un'estinzione totale del Finanziamento Bancario senza, altresì, procedere all'estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.

Modalità di perfezionamento e di erogazione: Il Finanziamento verrà erogato ai sensi della "Convenzione per la Regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell'ambito del "Fondo Crescita Sostenibile" (sottoscritta il 17 febbraio 2016 da MISE, ABI e CDP) e del relativo Addendum che regola i rapporti tra le Parti derivanti dalla concessione di Finanziamenti, ai sensi del Provvedimento Economia Circolare.

La stipula e le erogazioni sono perfezionate generalmente con scritture private autenticate o con atti pubblici rogati da notaio scelto dall'Impresa beneficiaria e la messa a disposizione delle somme avviene all'avveramento delle condizioni poste in contratto secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con l'Impresa.

La stipula del Contratto di Finanziamento viene effettuata dalla Banca che agisce in nome e per conto di CDP, entro 90 giorni dalla ricezione da parte della Banca del decreto di concessione trasmesso dal Soggetto Gestore. La Banca può richiedere una proroga del termine al Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore. Tale proroga non può essere superiore a 90 giorni.

L'erogazione del Finanziamento Bancario viene effettuata dalla Banca a fronte di Stato di Avanzamento Lavori ("SAL"), la cui valutazione è effettuata dal Soggetto Gestore. (Erogazione complessiva in non più di 3 tranches a SAL più una ultima quota a saldo). L'Impresa può richiedere l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del Finanziamento, nel limite massimo del 50 (cinquanta) per cento del medesimo Finanziamento, fornendo il quadro di garanzie ritenuto più idoneo dalla Banca.

L'erogazione potrà avvenire, comunque, solo dopo la positiva verifica, da parte della Banca della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.

In forza dell'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l'esposizione di CDP derivante dai finanziamenti agevolati erogati a valere sulle risorse del FRI beneficia della garanzia di ultima istanza dello Stato ("Garanzia dello Stato"), così come disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006 e ss.mm.ii..

Poiché CDP ha aderito alla Convenzione ed al relativo Addendum nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista integralmente le proprie esposizioni, nel caso in cui la Garanzia dello Stato venga meno in tutto od in parte la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o di non proseguire l'operatività disciplinata dalla Convenzione/Addendum ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati.

Di conseguenza, come oltre specificato, il venir meno in tutto od in parte della Garanzia dello Stato costituirà causa di risoluzione del contratto.

Per lo stesso motivo, qualora al momento della stipula del Contratto la Garanzia dello Stato non fosse stata emanata, in base all'Addendum la prima erogazione dovrà essere sospensivamente condizionata nel solo interesse di CDP alla circostanza che le esposizioni di CDP derivanti dal Contratto di Finanziamento beneficino integralmente della Garanzia dello Stato. Di tanto il Soggetto Beneficiario prenderà espressamente atto in contratto.

Ciascuna erogazione del Finanziamento da parte della Banca è condizionata al previo ricevimento delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte della CDP per il ché, in difetto di tanto, la Banca non è tenuta ad effettuare alcuna erogazione con esonero di qualsiasi responsabilità della Banca al riguardo.

Il Finanziamento Agevolato prevede un tasso di interesse fisso pari al 20% del tasso di riferimento ed attualizzazione pubblicato sul sito del MISE. Tale tasso non può mai scendere al di sotto dello 0,8% nominale annuo. Il Finanziamento Bancario prevede un tasso di interesse concordato e determinato liberamente tra Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario, come di seguito descritto.

Oneri di pubblicità

Sono previsti a carico del Soggetto Beneficiario obblighi di fornire adeguata pubblicità, anche attraverso apposizione di una targa presso la sede di svolgimento del Progetto attestante il supporto ricevuto dalla Regione, da CDP e dalla Banca Finanziatrice per la realizzazione dello stesso, nonché in merito alla possibilità di effettuare annunci e comunicati stampa in relazione alla sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento.

Assenza di vincolo di solidarietà

Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra CDP e la Banca in relazione all'erogazione del Finanziamento né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso variabile

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di riferimento specificato nel contratto di finanziamento. La scelta del tasso variabile consente all'Impresa di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato. Il tasso variabile è indicato a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

I rischi a carico del cliente sono connessi agli aumenti di tasso derivanti dalla variazione dei parametri di indicizzazione indicati nel presente foglio.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO						
Importo	Durata (anni)	Parametro del	29/09/2021	Spread	Tan	TAEG
150.000,00	4	EURIBOR 360 6 M	-0,523%	12,25%	11,727%	13,37%
150.000,00	11	EURIBOR 360 6 M	-0,523%	12,25%	11,727%	12,76%

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO IPOTECARIO						
Importo	Durata (anni)	Parametro del	29/09/2021	Spread	Tan	TAEG
150.000,00	4	EURIBOR 360 6 M	-0,523%	5,4%	4,877%	6,35%
150.000,00	11	EURIBOR 360 6 M	-0,523%	5,4%	4,877%	5,57%

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO						
Importo	Durata (anni)	Parametro			Tan	TAEG
1.350.000,00	4	20% T.U.R. > 0,80%	0,80%		0,80%	1,79%
1.350.000,00	11	20% T.U.R. > 0,80%	0,80%		0,80%	1,19%

Nel calcolo del TAEG sono compresi il tasso di interesse, l'imposta sostitutiva, le spese di istruttoria e di stipula, erogazione e gestione del contratto, le spese di perizia, ove applicate, (tutte le spese sono ripartite proporzionalmente agli importi tra il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario), e le spese di incasso rata. Oltre a tali costi vanno considerati altri costi quali le spese notarili, quando corrisposte, e, in caso di finanziamenti ipotecari, dell'iscrizione ipotecaria e di assicurazione dell'immobile ipotecato.

Per i finanziamenti a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

L'Impresa potrà altresì verificare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della L. 108/96 negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca e sul sito www.mcc.it.

Ammontare del finanziamento	<p>Finanziamento Agevolato: pari al 50% delle spese ammissibili Finanziamento Bancario: pari almeno al 20% delle spese ammissibili Complessivamente, il Finanziamento globale, insieme al Contributo diretto alla Spesa, può arrivare a coprire fino al 100% dei costi e delle spese ammissibili.</p> <p>Nel caso di Finanziamento Ipotecario: fino a massimo l'80% del valore di perizia dell'immobile concesso in garanzia.</p>	
Durata del Finanziamento	Da un minimo di 4 anni ad un massimo di 11 anni comprensivi di un periodo di preammortamento che, per il Finanziamento Agevolato, può essere al massimo di 3 anni e decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento.	
Tasso annuo nominale Finanziamento Agevolato	Tasso fisso	pari al 20% del tasso di riferimento ed attualizzazione pubblicato sul sito del MiSE determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione, comunque non inferiore a 0,8% nominale annuo.
Tasso annuo nominale Finanziamento Bancario	Parametro di indicizzazione /riferimento	Il tasso di interesse sarà pari all'Euribor 6 mesi (Euro Interbank Offered Rate) amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato, di norma, su "Il Sole 24 ore". Il tasso Euribor è rilevato con valuta del giorno di inizio del periodo di maturazione della rata. Il tasso, come sopra rilevato e variabile semestralmente, verrà arrotondato ai cinque centesimi superiori. Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata calcolati sulla base dei giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360(365/360). A mero titolo indicativo per il calcolo Taeg verrà rilevato l'Euribor per data valuta alla data di stipula.
	Spread massimo	12,25% annuo chirografario 5,40% annuo ipotecario
	Tasso di interesse nominale annuo	Pari alla somma tra Parametro di riferimento e Spread
Tasso di interesse di preammortamento	pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo)	
Modalità di calcolo degli interessi	Finanziamento Agevolato	<u>360/360</u>
	Finanziamento Bancario	<u>365/360</u>
Tasso di mora	Finanziamento Agevolato	<u>Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 3 punti.</u>
	Finanziamento Bancario	Tasso annuo nominale pro tempore maggiorato di 3,00 punti percentuali.
	Valute	La valuta di applicazione per il calcolo degli interessi è quella del giorno di erogazione del finanziamento e successivamente con valuta del giorno di inizio del periodo di maturazione della rata.

SPESE, COMMISSIONI E ONERI ACCESSORI A CARICO DEL CLIENTE

Istruttoria del Finanziamento	Fino ad un massimo del 0,9% dell'importo del Finanziamento Bancario stipulato da trattarsi per intero in sede di prima erogazione ovvero nel minor termine concordato tra le parti (importo massimo € 150.000).
--------------------------------------	---

<p>Stipula del Contratto, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento</p>	<p>Fino ad un massimo del 0,9% dell'importo stipulato, da trattenersi per intero in sede di prima erogazione ovvero nel minor termine concordato tra le parti (importo massimo € 150.000); oppure, ove concordato tra le parti, annuale fino ad un massimo dell'1% annuo dell'importo stipulato.</p> <p>Spese relative a servizi prestati da soggetti terzi Tali spese includono le seguenti spese, ove applicabili, che il cliente regolerà direttamente con i soggetti terzi indicati: Per importi finanziati pari a € 150.000 la spesa perizia tecnica effettuata da terzi è pari a € 1.000, salvo casi specifici che richiedono più perizie Per importi finanziati superiori a € 150.000 la spesa perizia tecnica sarà valutata in base al Progetto, ma mai superiore a € 5.000. Spese per perizia di stima a stato avanzamento lavori fino a un massimo di € 1.500 per ogni perizia Adempimenti notarili da corrispondere direttamente al notaio</p> <p>Commissione di estinzione anticipata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanziamento Bancario: 3% del capitale restituito anticipatamente - Finanziamento Agevolato <p>Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:</p> <p>(a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;</p> <p>(b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente alla Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.</p> <p>Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:</p> <p>(a) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale;</p> <p>(b) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.</p>
<p>Incasso rate</p>	<p>€ 2,50</p>
<p>Modifiche contrattuali e liberazioni delle garanzie</p>	<p>Fino ad un massimo di € 150.000 Tali spese includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - commissione per proroga termini di utilizzo e per mancato utilizzo (totale o parziale): 3% per semestre sull'importo non utilizzato con un minimo di €50.000 e un massimo di € 150.000 - commissione per rinegoziazione del tasso: 3% sul credito residuo con un minimo di €50.000 e un massimo di € 150.000 - commissione per rimodulazione piano di ammortamento: 3% sul credito residuo con un minimo di €50.000 e un massimo di € 150.000

Assicurazione obbligatoria: In caso di finanziamento ipotecario, il Cliente è tenuto a stipulare un'Assicurazione obbligatoria, stipulata dall'Impresa direttamente con la compagnia di assicurazione, contro il rischio di incendio, fulmine e scoppio per un importo determinato dalla perizia del tecnico, con vincolo secondo gli schemi di gradimento della banca a favore della Banca stessa e da mantenere per tutta la durata del finanziamento.

Imposta sostitutiva:

- **Finanziamento Bancario**
Come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti, attualmente 0,25% delle somme erogate da trattarsi al momento dell'erogazione (solo per operazioni della durata pari o superiori a 18 mesi). Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento.
- **Finanziamento Agevolato**
esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A."

Imposte per iscrizione ipotecaria Come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti

PIANO DI AMMORTAMENTO	
Tipo di ammortamento	Francese/Italiano
Tipologia rata	Costante/variabile
Periodicità delle rate	Semestrale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Euribor 6 mesi/360
30-Giu-2021	-0,513%
29-Lug-2021	-0,524%
30-Ago-2021	-0,529%
29-Set-2021	-0,523%

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO IPOTECARIO

Finanziamento	Durata (anni)	TAN	Importo della rata per € 150.000,00 di capitale
TASSO VARIABILE	4	4,877%	20.908,42
TASSO VARIABILE	11	4,877%	8.933,80

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO CHIROGRAFARIO

Finanziamento	Durata (anni)	TAN	Importo della rata per € 150.000,00 di capitale
TASSO VARIABILE	4	11,727%	24.125,29
TASSO VARIABILE	11	11,727%	12.409,62

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Finanziamento	Durata (anni)	TAN	Importo della rata per € 1.350.000,00 di capitale
TASSO FISSO	4	0,80%	€ 171.801,65
TASSO FISSO	11	0,80%	€ 64.225,80

All'importo rata di cui sopra andrà aggiunto il costo di riscossione rata (€ 2,50).

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Recesso – Estinzione anticipata

Il Finanziamento bancario non può essere estinto separatamente dal Finanziamento agevolato.

Non è prevista a favore dell'Impresa né della Banca, la facoltà di recedere dal contratto. La Banca può di propria iniziativa far cessare anticipatamente il rapporto solo a seguito della dichiarazione di risoluzione del contratto o in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine dell'Impresa: tali ipotesi sono provocate da inadempimenti dell'Impresa e/o dei Garanti o da eventi agli stessi riconducibili. I casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono elencati nel contratto.

Il Cliente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi inclusi gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice in relazione al presente finanziamento. L'estinzione anticipata, in tutto o in parte, del finanziamento è una facoltà dell'Impresa beneficiaria nel caso di finanziamenti "fondiari", stipulati ai sensi degli artt. 38 e seguenti del DLgs. 385/93, mentre in caso di finanziamenti "ordinari" è consentita discrezionalmente dalla Banca a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi inclusi gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice in relazione al presente finanziamento.

L'estinzione, che dovrà essere richiesta dall'Impresa con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima, è disciplinata come segue:

- solo in coincidenza con la scadenza di una rata ed in caso di finanziamento di durata superiore a 18 mesi, solo dopo che siano trascorsi 18 mesi dalla erogazione definitiva dello stesso;
- obbligo di corresponsione di quanto dall'Impresa ancora dovuta per spese di ogni genere, interessi anche di mora, capitale già scaduto, capitale residuo, nonché il compenso omnicomprensivo nella misura precisata nelle Condizioni Economiche dell'Operazione del presente foglio.

L'anticipata estinzione parziale avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate residue, ferma restando la durata del finanziamento.

Prima della Data di Scadenza Finale, il Cliente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa di Riferimento, dalla Convenzione, dell'Addendum alla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, e in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Cliente delle commissioni previste nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice con un preavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "Data Prescelta per il Rimborso").

Il Soggetto Beneficiario non potrà procedere ad un'estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario senza, altresì, procedere all'estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.

Decadenza dal beneficio del termine e Risoluzione del contratto: in caso i) di mancata destinazione anche solo in parte del Finanziamento agli scopi per i quali lo stesso è stato concesso, ii) di revoca dell'Agevolazione, a seguito della quale non potranno più essere concesse erogazioni a valere sul Finanziamento Agevolato e/o sul Finanziamento Bancario, iii) di falsità/incompletezza/inaccuratezza delle dichiarazioni rese dall'Impresa Beneficiaria anche in

riferimento alle condizioni ed agli impegni particolari relativi all'A agevolazione, iv) di inadempimento rispetto agli impegni previsti nel Provvedimento Economia Circolare, v) di insolvenza dell'Impresa beneficiaria ovvero qualora per fatto proprio diminuisca le garanzie che aveva dato o promesso, vi) di mancato pagamento o ripetuto ritardo nel pagamento di quanto dovuto alle scadenze contrattuali nonché vii) in caso di mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi specificati nel contratto e viii) di predita in tutto od in parte della Garanzia dello Stato per un qualsiasi motivo non imputabile a CDP, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento ed eventualmente di procedere con il recupero coattivo di quanto dovuto dall'Impresa beneficiaria. In tale fattispecie il nominativo dell'Impresa potrà essere segnalato nella Centrale Rischi detenuta dalla Banca d'Italia per l'importo del credito dovuto.

Revoca dell'agevolazione: qualora si verifichi uno degli eventi previsti dalla normativa quale causa di revoca totale del Finanziamento, l'Impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e ha l'obbligo di restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale, invece, è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

La revoca totale delle agevolazioni è sempre causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento rispetto alla quale quindi non è data alla Banca Finanziatrice facoltà in ordine al suo esercizio: in tal caso, la Banca Finanziatrice dovrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Agevolato ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento, ferma restando la facoltà della stessa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Bancario.

RECLAMI

Nel caso in cui il Cliente e/o la Parte garante intendano presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte garante) - possono presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, e-mail: sectionlegalebanca@mcc.it; pec.reclami@postacertificata.mcc.it

La Banca deve rispondere La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo stesso.

Se il Cliente e/o la Parte garante non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente (e/o per la Parte garante) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso il Cliente e/o per la Parte Garante non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e/o la Parte garante e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. (www.conciliatorebancario.it) dove è consultabile anche il relativo Regolamento oppure, previo accordo, ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Ammortamento	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Decadenza dal beneficio del termine	istituto posto a tutela del creditore il quale, al verificarsi di fattori quali l'insolvenza del debitore ovvero la riduzione delle garanzie date dal medesimo debitore, può esigere la prestazione dovuta immediatamente, senza attendere la scadenza del termine pattuito.
Erogazione a S.A.L.	nel finanziamento relativo a programmi di investimento, l'ammontare dell'erogazione è determinato dalla Banca in relazione allo stato di avanzamento dei lavori dell'iniziativa finanziata, accertato da tecnico di fiducia della Banca.
Interessi di mora	interessi dovuti per il caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto dall'Impresa beneficiaria alle singole scadenze pattuite.
Piano di ammortamento "francese"	la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	la rata prevede una quota capitale costante per tutto il periodo di ammortamento. La quota di interesse decresce al crescere del numero delle rate di capitale rimborsato.
Preammortamento	è il periodo di tempo iniziale (da determinarsi in contratto tra le parti) durante il quale il cliente paga solo interessi sul capitale erogato, senza che vi sia restituzione di quote capitali.
Risoluzione	scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il cliente ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	è il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto.

MEDIOCREDITO
CENTRALE

I
INVITALIA
I

N. 6
Decorrenza dal 29/10/2021
FI_BDM_FRI_ECOCIRC

Tasso di interesse variabile	il tasso di interesse che varia periodicamente in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
-------------------------------------	--